



**REGIONE CALABRIA**

*Delegato del soggetto attuatore  
(Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020)*

*Prot. n. 308112 del 26/09/2020*

**Oggetto: Ordinanza n. 68 del 25 settembre 2020**

Pervengono richieste di chiarimenti in merito agli ambiti di applicazione delle misure previste nell'Ordinanza richiamata in oggetto.

A tal proposito si precisa che – così come disposto al punto 1), relativamente all'uso delle mascherine - sono fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti.

Pertanto, sono esentati dall'obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie:

- ✓ gli alunni delle scuole quando sono posizionati nei propri banchi (allegato 4 Ordinanza n. 63/2020);
- ✓ i clienti delle attività di somministrazione (ristorazione, bar e similari ), durante la consumazione;
- ✓ le persone che effettuano sport all'aperto.

In relazione all'obbligo di rilevazione della temperatura corporea, si precisa che nel caso degli alunni delle scuole e del personale scolastico, sussistendo la responsabilità del controllo presso le rispettive abitazioni e prima di recarsi verso l'istituto scolastico, la disposizione **non si applica** a tali soggetti. Lo stesso obbligo non si applica nei confronti dei docenti e degli studenti universitari

L'obbligo di rilevazione della temperatura corporea riguarda le attività ( economiche, produttive e ricreative, di cui all'ordinanza n. 55/2020 e s.i.m. ), per le quali era già prevista in maniera facoltativa. In particolare per quanto riguarda il **commercio al dettaglio, l'obbligo è, pertanto, applicabile unicamente a supermercati e centri commerciali.**

Il Delegato del Soggetto Attuatore  
Dott. Antonio Belcastro